

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1265

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Istituzione del profilo professionale di stenotipista giudiziario

Presentata il 10 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale impone di considerare, anche sotto l'importantissimo profilo della tecnica di verbalizzazione, il grado di efficienza, di celerità della normativa in vigore, in sede di udienza preliminare e, soprattutto, di udienza dibattimentale. Esigenza avvertita specie nell'ambito dei procedimenti nei confronti della criminalità organizzata, che, per numero di soggetti imputati e di reati contestati, risultano, nella pratica quotidiana, di difficilissima « governabilità » ricorrendo ai tempi, ai modi ed alle forme della tradizionale quanto arcaica verbalizzazione dettata e manuale; anche i procedimenti meno articolati soffrono inutili ed abbondanti ritardi, eliminabili soltanto con il ricorso alla tecnica di verbalizzazione mediante stenotipia, anche per ubbidienza alle norme regolatrici.

Come è noto, tale tecnica, conosciuta ed utilizzata in altre nazioni da oltre mezzo secolo, nel nostro ordinamento è stata introdotta con previsione contenuta nell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Essa, dopo avere incontrato non poche né trascurabili resistenze iniziali da parte di tanti operatori di giustizia, restii a riconoscerne la obiettiva utilità, ha contribuito in maniera non trascurabile a rendere possibile la celebrazione di tanti processi, maggiori e minori, dimostrando la pretestuosità di troppi preconcetti e delle denunciate resistenze ed anzi assicurando imparzialità e puntualità quasi « fotografica » di quanto registratosi in udienza.

Si appalesa necessario (a fini di efficienza della macchina giudiziaria), conveniente e doveroso (per il minore costo a

carico della pubblica amministrazione che comporterebbe), istituire presso il Ministero della giustizia il profilo dello stenotipista, da reclutare mediante prova selettiva per pubblico concorso con procedure accelerate, al fine di evitare il più possibile vuoti di attività, che ridonderebbero a danno dell'amministrazione della giustizia, tenendo conto del tirocinio svolto (se apprezzabile nella qualità e nel tempo).

Considerati la gravità delle disfunzioni giudiziarie, la progressione dell'emergenza, l'opportunità degli strumenti (l'amministrazione dispone di costosissimi macchinari, ora inutili) per porvi rimedio, e, in breve, l'inderogabile applicazione della legge, si confida nell'apprezzamento responsabile dell'urgenza che la materia esige e nella conseguente approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il profilo professionale di stenotipista giudiziario.

ART. 2.

1. Il titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica di stenotipista giudiziario è il diploma di scuola media superiore.

ART. 3.

1. Le tabelle indicanti il numero degli stenotipisti giudiziari da reclutare nel distretto sono stabilite dal Ministro della giustizia, all'atto della emanazione del relativo bando di concorso.

ART. 4.

1. Il profilo professionale di stenotipista giudiziario e il relativo trattamento economico sono equiparati a quelli del personale ausiliario di cancelleria.

ART. 5.

1. I concorsi si svolgono in sede distrettuale, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni in atto per il reclutamento del personale ausiliario giudiziario.

2. Si tiene conto del tirocinio svolto, ove l'amministrazione attesti un periodo non inferiore a sei mesi, e dei risultati delle prestazioni svolte.

3. Le commissioni esaminatrici sono costituite dal presidente della corte di appello, o da un sostituto da lui designato,

dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, o da un sostituto da lui designato, dal cancelliere capo della sede di corte di appello dove si svolgono le prove di concorso, o da un sostituto da lui designato, e da un docente di stenotipia, designato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale della regione sede del concorso.

4. Le prove consistono in un esame di cultura generale, in uno di nozioni generali sul codice di procedura penale, con particolare riferimento alla udienza preliminare e al dibattimento, e in una prova pratica, riferentesi alle specifiche funzioni di stenotipista. Esse si svolgono nella stessa seduta di esame. Il voto minimo è di ventuno trentesimi complessivi, con esclusione dei candidati che non abbiano superato i sei decimi in una delle prove.

ART. 6.

1. I trasferimenti da distretto a distretto, in occasione di vacanze di posti, sono ammessi dopo un periodo minimo di cinque anni nella sede giudiziaria di prima assegnazione.

ART. 7.

1. Le graduatorie restano utilizzabili entro il triennio successivo al concorso.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

